

Parere n.60 del 22/4/2015

PREC 179/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Comune di Buddusò (OT) – Procedura aperta per l'appalto di servizio assistenza domiciliare specialistica – Importo a base di gara euro: 160.000,00. S.A.: Comune di Buddusò.

Offerta economicamente più vantaggiosa e percentuale di ribasso offerto – Errore di conteggio.

Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economica più vantaggiosa, l'errata indicazione del ribasso in termini percentuali per evidente errore di calcolo, non è causa di esclusione dalla procedura di gara, nel caso in cui l'offerta economica appaia comunque completa degli elementi costitutivi (prezzo offerto e oneri per la sicurezza).

Art. 83 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 62502 del 29.5.2014 presentata dal Comune di Buddusò (OT) relativamente alla procedura aperta per l'appalto di servizio assistenza domiciliare specialistica, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI in particolare, i quesiti formulati in ordine alla non conformità rispetto alla *lex specialis* delle offerte economiche presentate da due concorrenti in quanto la percentuale di ribasso indicata in ciascuna offerta risulta applicata all'intero importo posto a base di gara e non solo sulla parte di esso assoggettabile a ribasso;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20.6.2014;

VISTE le memorie presentate in data 30.6.2014 dalla Società Cooperativa Liber e dal Consorzio Regionale Territoriale Network Etico soc. coop. sociale consortile onlus;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che l'oggetto di quesito afferisce, con riferimento alla procedura di gara da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, all'errata indicazione nelle offerte economiche delle due concorrenti sopracitate del ribasso in termini percentuali rispettivamente pari al 4,02% per Società Cooperativa Liber nonché pari al 4,05% per il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico con la conseguenza se ciò sia causa di esclusione dalla gara; TENUTO CONTO che il disciplinare di gara prevede alla voce Plico C – Offerta economica, tra l'altro che l'offerta deve contenere, pena la nullità, l'indicazione in cifre e lettere, del prezzo offerto e della percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso oltre su foglio separato un elenco dettagliato dei costi, sia totale, sia preso separatamente (spese personale; spese acquisto materiale; spese di gestione; spese per la sicurezza non soggette a ribasso), precisando che le spese per il personale e i costi da assegnare a ciascun operatore, non possono essere interessate dal ribasso percentuale;

RILEVATO che, come peraltro evidenziato dalla commissione di gara nel verbale n. 6 del 30.4.2014 e poi ribadito dalla stessa stazione appaltante nella propria istanza, relativamente alle offerte economiche in questione, si tratterebbe di palese errore di conteggio del numero percentuale di ribasso praticato, partendo dal presupposto sicuro del prezzo offerto in termini assoluti, secondo quanto prescritto dalla legge di gara;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie non si tratta di risolvere un'insanabile ambiguità delle offerte economiche presentate, quanto, piuttosto, di individuare in concreto la reale volontà espressa dalle concorrenti, con la conseguenza che l'esatto ammontare del ribasso offerto in termini

percentuali era agevolmente ricavabile dalle singole voci riportate in ciascuna offerta economica, risultando il “reale” ribasso in termini percentuali, al di là di refusi alfanumerici esistenti, dal semplice raffronto tra l’importo a base d’asta e l’offerta economica finale. In tal senso , vedasi la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 1487 del 27 marzo 2014 laddove ritiene che «Ed invero, va confermato il principio di massima (più volte affermato anche da questa Sezione) che le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante; con la conseguenza, fra l’altro, che tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di evidenti errori di scritturazione e di calcolo).

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, nelle procedure di gara da aggiudicare mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’errata indicazione del ribasso in termini percentuali per palese errore di calcolo, non è causa di esclusione dalla procedura di gara, nel caso in cui l’offerta economica appaia comunque completa degli elementi costitutivi (prezzo offerto e oneri per la sicurezza).

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2015

Il Segretario Maria Esposito